REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Approvato con delibera del Consiglio di Gestione

N. _____ del __-__-_____

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento;

Art. 2 - Area di Mercato;

Art. 3 – Finalità del Mercato;

Art. 4 - Gestione del mercato;

Art. 5 - Soggetti gestori;

Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato e aperture;

Art. 7 - Prodotti agricoli posti in vendita;

Art. 8 - Attività collaterali;

Art. 9 - Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita;

Art. 10 - Orari di vendita e di accesso al mercato;

Art. 11 - Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto ai mercati;

Art. 12 - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato;

Art. 13 - Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi;

Art. 14 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti;

Art. 15 - Attività di vigilanza;

Art. 16 - Sospensione dall'accesso al mercato;

Art. 17 - Esclusione dall'accesso al mercato;

Art. 18 - Sanzioni;

Art. 19 - Revoca;

Art. 20 - Adempimenti;

Art. 21 - Validità del Regolamento;

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali.

Allegato A: Planimetria Area Mercato Agricolo.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del Mercato Agricolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato agricolo è disciplinato da:

a) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) L. 296 del 27 dicembre 2006, comma 1065 articolo 1;

c) Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

d) Circolare n. MI.2008.0025389 dell'11/12/2008 Regione Lombardia.

L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del Decreto Legislativo n. 228/2001;

Art. 2 - Area di mercato

Il Mercato Agricolo di vendita diretta dei prodotti agricoli deve essere esercitato nell' area pubblica interna al Parco Nord Milano denominata: INGRESSO LAGO NIGUARDA.

Gli eventuali cambiamenti di sede del mercato, le eventuali nuove localizzazioni aggiuntive, le modifiche riguardanti le modalità operative ed organizzative, l'importo del canone di occupazione patrimoniale, saranno stabilite:

a) con provvedimenti Dirigenziali, qualora temporanei;
b) con provvedimenti del Consiglio di Gestione, qualora definitivi.

L'area di vendita INGRESSO LAGO NIGUARDA è meglio identificata nella planimetria allegato "A" del presente regolamento ed è così sommariamente descritta:

- ha una superficie utile di circa mq. 335 (mt. 67 x mt. 6,2 x 66 x 3,8) di forma trapezoidale
- è ubicata nel comune di Milano zona 9 Niguarda
- è definita a nord dal percorso pedonale che collega la sbarra elettrica di servizio alla piazza del lago; a sud dal muro in blocchi di cemento; a est dalla sbarra elettrica di servizio; a ovest dalla sbarra manuale di servizio,
- la pavimentazione è in tappeto erboso
- non è attrezzata con acqua o energia elettrica
- non è attrezzata con fognatura
- è interessata da un filare di tigli n° 10 tigli che delimitano gli stalli di vendita
- si possono montare fino ad un massimo di 18 banchi vendita di dimensione contenuta
- il percorso pedonale deve essere lasciato libero per il passaggio del pubblico e degli acquirenti

Art. 3 – Finalità del Mercato

L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
- promuovere l'attività di vendita di Imprese Agricole che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e trasparenza;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni Agricole locali;
- promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio;
- promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento al consumo, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 4 - Gestione del mercato

Il mercato agricolo di cui al presente regolamento, in coerenza con l'art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 20.11.2007, è gestito:

A. da un CONCESSIONARIO individuato mediante procedura aperta – avviso pubblico tra soggetti rappresentanti le associazioni di categoria, i consorzi, le cooperative sociali o altre forme di aggregazione del comparto agro forestale florovivaistico; tali soggetti devono proporre l'apertura delle aziende Agricole ai consumatori, avvicinare la campagna alla città, tutelare la qualità dei prodotti e la promozione di prodotti tipici; la concessione ha una durata di tre anni rinnovabile per ugual periodo per una sola volta.
B. dal Servizio Vita Parco di Parco Nord Milano il cui responsabile assume la funzione di Responsabile Unico di Progetto;
C. dal Servizio Vigilanza di Parco Nord Milano.

Art. 5 - Soggetti gestori

1. Il CONCESSIONARIO agisce nei confronti di Parco Nord Milano in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che ad esso conferiscono specifici e adeguati poteri di rappresentanza; inoltre sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato.

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di:

a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita, ecc.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
b) porsi come soggetto referente degli operatori mercatali acquisendo dalla stessa apposita documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti. I consumatori e gli organi preposti alla vigilanza avranno come riferimento il CONCESSIONARIO;
c) corrispondere a Parco Nord Milano il canone di occupazione patrimoniale annuale fissato in €. 2.500,00 in una rata anticipata ad inizio anno a prescindere dalla piena occupazione dei posti disponibili;
d) predisporre e trasmettere al Servizio Vita Parco e al Servizio Vigilanza di Parco Nord Milano l'elenco delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti burocratici. Eventuali aggiornamenti dell'elenco delle aziende partecipanti dovranno essere trasmessi almeno gg. 15 prima della presenza nel mercato al fine della verifica del possesso dei requisiti regolamentari da parte delle nuove aziende;
e) gestire il rapporto con gli operatori mercatali;
f) controllare la qualità dei prodotti posti in vendita dai singoli operatori;
g) segnalare al Servizio Vigilanza eventuali comportamenti scorretti o comportanti violazioni;
h) controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico sanitari dei prodotti agricoli messi in vendita;
i) controllare che tutti gli operatori provvedano, dopo l'effettuarsi del mercato, alla pulizia dell'area ed alla rimozione di tutti i rifiuti a loro carico;
j) segnalare al Servizio Vita Parco ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato;
k) organizzare iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale; tali iniziative saranno sempre soggette ad apposita autorizzazione da parte di Parco Nord Milano.

2. Il Servizio Vita Parco verifica il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni indicate all'articolo 1 da parte delle aziende partecipanti al mercato e nello specifico:

- Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 26-03-2010 n. 59.
- Il possesso dei requisiti professionali (Iscrizione come Imprenditore Agricolo al Registro Imprese della Camera di Commercio) e la verifica del Fascicolo Aziendale Regionale inserito nel Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia portale Sis.Co di Regione Lombardia.
- I produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a pagare il Canone Unico Patrimoniale secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2021.
- Verifica la riscossione degli importi dovuti a titolo di Canone Unico Patrimoniale come previsto dal presente regolamento.

3.Il Servizio Vigilanza di Parco Nord Milano vigila sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia.

A tal fine il CONCESSIONARIO si impegna a fornire ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo e dovrà dare garanzia di capacità tecnica ed operativa, nonché di rispetto delle norme del presente Regolamento e di puntuale applicazione di quest'ultimo a tutte le imprese agricole ammesse al mercato.

Parco Nord Milano resta comunque sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato e aperture

Il Mercato Agricolo viene svolto esclusivamente la **seconda e la quarta domenica di ogni mese** con **apertura alle ore 8,00 e chiusura alle ore 18,00** e prevede l'allestimento di massimo **18 (diciotto) postazioni** fino ad esaurimento dello spazio disponibile.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, in possesso del Fascicolo Aziendale Regionale presso il portale Sis.Co di Regione Lombardia (Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia),

Art. 7 - Prodotti agricoli posti in vendita

Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. I prodotti devono provenire dalla propria azienda od allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 70% della totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco.

Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere comprovata l'avvenuta trasformazione da parte di ditta autorizzata (per es. contratto, fatturazioni, ecc. ...);

I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e nel caso di animali, devono essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e non sottoposti a trattamenti ormonali.

Art. 8 - Attività collaterali

Vengono considerate positivamente azioni valorizzanti quali:

Svolgimento di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. in tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 9 — Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:

a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda).

Art. 10 - Orari di vendita e di accesso al mercato

Il mercato si svolge con i seguenti orari:

- Occupazione e montaggio: non prima delle ore 7,00
- Termine montaggio: non oltre le ore 8,00
- Inizio delle operazioni di vendita: dalle ore 7,30
- Fine delle operazioni di vendita: alle ore 18,00
- Smontaggio e pulizia dell'area: entro le ore 19,00

In considerazione della particolare vicinanza del parcheggio pubblico di via Ornato **non è consentito l'accesso di alcun automezzo** dentro l'area del parco; tutte le operazioni di montaggio e smontaggio andranno eseguite manualmente o con l'ausilio di carrelli manuali.

Art. 11 - Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto ai mercati

1. Il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili, del vigente regolamento comunale di igiene.
2. Le strutture mobili per la vendita di alimenti devono essere situate, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione.
3. Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato

1. L'assegnazione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Nell'area mercatale e nel raggio di metri 500 è vietata la vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti.

Art. 13 - Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocate esclusivamente nello spazio appositamente assegnato.
2. Gli operatori dovranno agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.
3. Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati debitamente autorizzati.

Art. 14 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti

1. Ciascun operatore partecipante, nell'utilizzo dello spazio di vendita, è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
2. L'occupante lo spazio di vendita assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
3. Ogni operatore partecipante ha inoltre l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, recante l'identificazione dell'azienda agricola.
4. Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare le strutture, i colori ed il materiale promozionale concordato con Parco Nord Milano.
5. Non è consentito l'impiego di diffusori acustici che trasmettano musica o a servizio della promozione alla vendita;
6. Non è consentita alcuna forma di pubblicità;
7. Non è consentito appendere cavi, cartelli o oggetti agli alberi;
8. I generatori elettrici sono consentiti unicamente di piccole dimensioni, silenziati e a servizio dei banchi refrigerati;

Art. 15 - Attività di vigilanza

1. Il Servizio Vigilanza di Parco Nord Milano vigila sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia;
2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, Parco Nord Milano potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all' ATS Milano Città Metropolitana, ai N.A.S. ed ai Carabinieri Forestali.

Art. 16 - Sospensione dall'accesso al mercato

All'azienda che non ottemperi a quanto previsto dal presente Regolamento, il Servizio Vigilanza di Parco Nord Milano, assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per provvedere a conformare l'attività.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Servizio Vigilanza di Parco Nord Milano dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al mercato, fino a che la stessa non dimostri di essersi regolarizzata. In tal caso l'impresa potrà essere riammessa al mercato.

Art. 17 - Esclusione dall'accesso al mercato

Parco Nord Milano, anche su segnalazione di soggetti terzi, dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato mediante comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'ATS o dagli altri organi a ciò preposti entro i termini stabiliti;
c) danneggiamento della struttura adibita a spazio di vendita per fatti imputabili all'imprenditore agricolo;
d) utilizzo della struttura adibita a spazio di vendita per fini diversi da quelli consentiti;
e) vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 18 - Sanzioni

La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 pertanto si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, l'accertamento da parte del Parco Nord Milano di più violazioni agli obblighi del presente regolamento, anche in tempi diversi, nell'arco dello stesso anno solare, comporta il divieto di partecipazione al Mercato Agricolo.

Art. 19 - Revoca

È fatta salva la facoltà di Parco Nord Milano di revocare la gestione del Mercato Agricolo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per inadempienza del CONCESSIONARIO rispetto agli impegni assunti; in particolare, in caso di:

a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
b) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;

c) mancato rispetto degli orari fissati;
d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
f) esercizio dell'attività di somministrazione assistita all'interno del mercato;
g) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori mercatali;
h) il mancato rispetto della quota del 70% delle totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco;

L'interruzione volontaria del Mercato Agricolo da parte del CONCESSIONARIO dovrà essere comunicata a Parco Nord Milano almeno sei mesi prima.

Art. 20 - Adempimenti

Il Concessionario adempie a quanto segue:

a) Trasmette l'elenco e i requisiti e la documentazione amministrativa di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolti;
b) Precisa la gamma dei prodotti agricoli posti in vendita.
c) Aggiorna l'elenco di cui al punto a) quindici giorni prima dell'eventuale ed effettiva modifica
d) È il referente nei confronti dei consumatori, di Parco Nord Milano e degli organi preposti alla vigilanza;

Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune territorialmente competente dalla legge, dalla vigente normativa comunale e dal presente regolamento.

Art. 21 - Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.
2. riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove, successive, disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

ALLEGATO A

Planimetria area Mercato Agricolo.

